Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 11 marzo 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare « alla memoria » concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 24 maggio 1962 registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1962, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 168

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOTTI Giuliano, nato a Salsomaggiore Terme il 22 ottobre 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Nel corso di una ardua azione, essendo rimasto accerchiato dal nemico, per evitare di essere catturato con i compagni d'arme che stavano con lui, facendo fuoco con la propria arma automatica, dava modo ai commilitoni di sfuggire al cerchio. Rimasto solo, cadeva al suolo crivellato di colpi. — Soragna, 18 novembre 1944.

(924)

Decreto presidenziale 7 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1962, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 64.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CANTONI Marcello, nato a San Nicolò (Piacenza) il 1° agosto 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Ad un improvviso attacco alla stazione R.T. di cui era responsabile, non esitava ad organizzarsi a difesa con pochi uomini di cui disponeva. Circondato, rifiutava di arrendersi; sopraffatto si abbatteva al suolo crivellato di colpi. Fulgido esempio di attaccamento al dovere e di sprezzo del pericolo. — Monte Ventano (Appennino piacentino), 29 dicembre 1944.

(482)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 2014.

Classificazione fra i comprensori di bonifica montana del territorio della Val Nervia (Imperia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Imperia in data 25 settembre 1961 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana della Val Nervia, in provincia di Imperia;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 3002 in data 9 luglio 1962 del Ministero dei lavori pubblici e n. 149010 in data 11 settembre 1962 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio della Val Nervia ubicato in provincia di Imperia ed esteso per ha. 17.225, delimitato secondo la linea segnata in tinta verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1962

SEGNI

RUMOR — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1962, n. 2015.

Classificazione fra i comprensori di bonifica montana del territorio del bacino del Limestre-Liesina (Pistoia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pistoia in data 15 gennaio 1959 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino Limestre-Liesina comprendente parte dei comuni di San Marcello Pistoiese, Piteglio, Marliana, Pistoia e

Pescia, in provincia di Pistoia, esteso complessivamente per Ha. 4.969, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del « Lima »;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 1035 in data 26 febbraio 1962 del Ministero dei lavori pubblici e n. 120033 in data 8 settembre 1962 del Ministero del tesoro,

Visto l'art 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il bacino del Limestre-Liesina comprendente parte dei comuni di San Marcello Pistoiese, Piteglio, Marliana, Pistoia e Pescia in provincia di Pistoia, esteso per Ha. 4.969 e delimitato secondo la linea segnata in verde nella citata corografia su scala 1 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991 fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio del « Lima ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1962

SEGNI

RUMOR — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1962, n. 2016.

Classificazione fra i comprensori di bonifica montana del territorio della Valle Anzasca (Novara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Novara, in data 8 settembre 1959 e relazione suppletiva in data 17 dicembre 1959, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino montano del torrente Anza in provincia di Novara;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 540 in data 28 gennaio 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 1377/M in data 15 ottobre 1962 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio ricadente nella provincia di Novara, esteso per Ha. 25.985 costituente il bacino montano del torrente « Anza », delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1962

SEGNI

RUMOR — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 2017.

Classificazione fra i comprensori di bonifica montana del territorio di alcuni Comuni della provincia di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Potenza in data 11 aprile 1960 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio dei comuni di San Chirico Nuovo, Tolve, Oppido Lucano e Forenza, in provincia di Potenza, esteso per ettari 16.989, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Alto Bradano;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Viste le lettere n. 1343 in data 17 marzo 1962 del Ministero dei lavori pubblici e n. 125940 in data 8 settembre 1962 del Ministero del tesoro:

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio dei comuni di San Chirico Nuovo, Tolve, Oppido Lucano e Forenza, in provincia di Potenza, esteso per Ha. 16.989 e delimitato secondo le linee se-

gnate in verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Alto Bradano. Il nuovo comprensorio risultante dal presente ampliamento conserverà la primitiva denominazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

RUMOR — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 77. — VILLA

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 165.
Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I quadri I Ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, II Ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, III Ruolo normale del Corpo del genio navale, IV Ruolo speciale del Corpo del genio navale, VII Ruolo medici del Corpo sanitario, VIII Ruolo farmacisti del Corpo sanitario, IX Ruolo normale del Corpo di commissariato, X - Ruolo speciale del Corpo di commissariato, XI Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e XII Ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato *A* alla presente legge.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi suindicati, stabiliti dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna 4 dei quadri allegati alla presente legge.

La tabella n. 9 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituita da quella riportata nell'allegato *B* alla presente legge.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del capitano di vascello e del colonnello dei ruoli speciali è fissato in anni 61.

Art. 2.

Le note (*b*), (*c*), (*d*), (*e*), (*f*), (*i*), (*l*), (*m*), (*o*), (*q*), (*r*), (*s*), (*t*) in calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono sostituite dalle seguenti:

(*b*) Ciclo di tre anni: 2 promozioni nel primo anno 1 promozione nel secondo e terzo anno.

(*c*) Ciclo di cinque anni: 4 promozioni nel primo anno, 5 promozioni nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.

(*d*) Ciclo di due anni: 6 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno.

(*e*) Ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione nel quarto anno.

(*f*) Ciclo di tre anni: 3 promozioni nel primo anno; 4 promozioni nel secondo e terzo anno.

(*i*) Ciclo di tre anni: 6 promozioni nel primo e secondo anno; 7 promozioni nel terzo anno.

(*l*) Ciclo di cinque anni: 1 promozione nel primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione nel quinto anno.

(*m*) Ciclo di tre anni: 4 promozioni nel primo anno; 5 promozioni nel secondo e terzo anno.

(*o*) Ciclo di due anni: 1 promozione nel primo anno; 2 promozioni nel secondo anno.

(*q*) Ciclo di due anni: 5 promozioni nel primo anno; 6 promozioni nel secondo anno.

(*r*) Ciclo di tre anni: 9 promozioni nel primo anno; 10 promozioni nel secondo e terzo anno.

(*s*) Ciclo di sette anni: 1 promozione nel primo e quarto anno; nessuna promozione nel secondo, terzo, quinto, sesto e settimo anno.

(*t*) Ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo anno; 2 promozioni nel secondo, terzo e quarto anno.

Art. 3.

L'articolo 78 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina ha luogo:

nel ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, sino al grado di ammiraglio di squadra;

nei ruoli normali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, sino al grado di generale ispettore;

nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario e nei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente generale;

nel ruolo ufficiali farmacisti del Corpo sanitario sino al grado di colonnello;

nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, sino al grado di capitano di vascello;

nei ruoli speciali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di colonnello;

nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi, sino al grado di capitano ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 4.

Le eccedenze ancora esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel grado di maggiore del ruolo speciale del Corpo del genio navale per effetto della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nonchè quelle ancora esistenti nel grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore e nel grado di tenente colonnello dei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto per effetto della legge 15 dicembre 1959, n. 1095, sono riassorbite all'atto della prima applicazione dei nuovi organici fissati nei quadri indicati al precedente articolo 1.

I capitani di fregata ed i tenenti colonnelli dei ruoli speciali dei Corpi di Stato Maggiore e del Genio navale i quali alla data di entrata in vigore della presente

legge si trovino in soprannumero agli organici ai sensi del quinto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sucessivamente modificato, cessano dalla posizione di soprannumero rientrando nell'organico del rispettivo grado al posto precedentemente occupato in base all'anzianità posseduta.

Art. 5.

Nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta, si procede alla integrazione dei quadri formati per lo stesso anno, iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli già iscritti nei quadri stessi.

Per la determinazione del posto da attribuire agli ufficiali che devono integrare i quadri rispetto ai pari grado iscritti nei quadri, ma non ancora promossi, si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Per le promozioni a scelta da effettuare a gradi non previsti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento aventi decorrenza da tale data. Le relative aliquote di valutazione sono determinate con riferimento alla stessa data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi della Marina indicati al precedente articolo 1 appartenenti ai gradi di capitano di corvetta o maggiore e di sottotenente di vascello o tenente, sino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, non potranno essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito la seguente permanenza minima:

Ruoli normali:

capitano di corvetta o maggiore . .	4 anni
sottotenente di vascello o tenente . .	3 anni

Ruoli speciali:

capitano di corvetta o maggiore . . .	5 anni
sottotenente di vascello o tenente . .	5 anni

Art. 7.

Fino alla copertura dei rispettivi posti di organico per il grado di colonnello, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, i tenenti colonnelli dei ruoli speciali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, debbono aver compiuto nel grado rivestito la permanenza minima di cinque anni.

Art. 8.

Nei casi in cui per la valutazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare i quadri allegati alla presente legge prescrivano periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco di durata superiore a quella stabilita dalle tabelle allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, o da queste non previsti nonchè nei casi in cui detti quadri non contemplino più determinati incarichi, continuano ad essere richieste, fino al 31 ottobre 1964, le condizioni prescritte alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al comma precedente si applicherà anche oltre il 31 dicembre 1964, nei confronti degli ufficiali appartenenti ai ruoli compresi nei quadri suddetti che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1965.

Art. 9.

Per i capitani di fregata ed i tenenti colonnelli dei ruoli speciali della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano a disposizione non è richiesta, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

Art. 10.

La maggiore spesa di lire 36 milioni derivante dall'attuazione del presente provvedimento per l'esercizio finanziario 1962-63 graverà per lire 31 milioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 5 milioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Alla copertura dell'onere di lire 31 milioni sarà provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63.

Alla copertura dell'onere di lire 5 milioni sarà provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1962-63.

Alla copertura degli oneri derivanti per il Ministero della difesa dalla presente legge negli esercizi successivi e valutabili in lire 103 milioni per l'esercizio 1963-1964, 175 milioni per l'esercizio 1964-65 e 247 milioni per l'esercizio 1965-66, sarà provveduto mediante eguali riduzioni del capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero della difesa corrispondente negli indicati esercizi al capitolo n. 117 dell'esercizio 1962-63.

Alla copertura degli oneri derivanti per il Ministero della marina mercantile negli esercizi successivi e valutabili in lire 15 milioni per l'esercizio 1963-64, 25 milioni per l'esercizio 1964-65 e 35 milioni per l'esercizio 1965-66, sarà provveduto mediante uguali riduzioni del capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero della marina mercantile corrispondente negli indicati esercizi al capitolo n. 64 dell'esercizio 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — MACRELLI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA N. 2 ALLEGATO A

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina

GRADO (1)	Forma di avanzamento al grado superiore (2)	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento (3)	Organico del grado (4)	Promozioni annuali al grado superiore (5)	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a) (6)
I. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE					
Ammiraglio di squadra	—	—	8	—	—
Ammiraglio di divisione	scelta	1 anno in effettivo comando di Forze navali o di divisione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di contrammiraglio.	11	1 o 2 (b)	1/6 della somma degli ammiragli di divisione non ancora valutati e di tutti i contrammiragli in ruolo.
Contrammiraglio	anzianità	—	19	—	—
Capitano di vascello	scelta	1 anno di comando di nave o di squadriglia o di flottiglia.	120	4 o 5 (c)	1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati.
Capitano di fregata .	scelta	3 anni di imbarco, di cui almeno 18 mesi in comando, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta (1).	243	20	1/11 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo.
Capitano di corvetta	anzianità	—	142	—	—
Tenente di vascello .	scelta	4 anni di imbarco di cui uno in comando; superare il corso superiore; superare la scuola comando (2).	366	34	1/13 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Sottotenente di vascello	anzianità	4 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina.	25 (Sottotenente di vascello e Guardiamarina)	—	—
Guardiamarina	anzianità	Superare il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale.		—	—
II. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE					
Capitano di vascello	—	—	4	—	—
Capitano di fregata	scelta	—	27	1	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo (h).
Capitano di corvetta	anzianità	—	54	—	—
Tenente di vascello	scelta	3 anni di imbarco	180	6 o 7 (d)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Sottotenente di vascello . .	anzianità	3 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	106 (Sottotenente di vascello e Guardiamarina)	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—

(1) La metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di stato maggiore o capo servizio di Forze navali oppure in comando di Gruppo elicotteri è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, come imbarco in comando.

(2) L'incarico di primo direttore di tiro di grande unità è valido come il periodo di comando fino alla concorrenza di mesi sei.

Segue TABELLA N. 2 | *Segue* ALLEGATO A

GRADO (1)	Forma di avanzamento al grado superiore (2)	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento (3)	Organico del grado (4)	Promozioni annuali al grado superiore (5)	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a) (6)
III. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE					
Generale ispettore	—	—	1	—	—
Tenente generale	scelta	—	3	1 ogni 5 anni (*g*)	1/6 della somma dei tenenti generali non ancora valutati e di tutti i maggiori generali in ruolo.
Maggiore generale	anzianità	—	6	—	—
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un arsenale o direttore di un ufficio tecnico, o incarico equipollente.	40	1 o 2 (*b*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	12 mesi quali vice direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un arsenale o vice direttore di un ufficio tecnico, o incarico equipollente.	91	6 o 7 (*d*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	18 mesi di imbarco quale capo servizio genio navale di unità singola, o incarico equipollente.	55	—	—
Capitano	scelta	3 anni di imbarco di cui uno quale capo servizio genio navale di unità singola e uno in servizio di macchina; superare gli esami prescritti.	127	11	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	18 mesi di imbarco anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	76 (Tenente e Sottotenente)	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale.		—	—
IV. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE					
Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	3	1 ogni 3 anni (*g*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*h*).
Maggiore	anzianità	—	16	—	—
Capitano	scelta	2 anni di imbarco.	46	3	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	2 anni di imbarco anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	81 (Tenente e Sottotenente)	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

Segue TABELLA N. 2 — *Segue* ALLEGATO *A*

GRADO (1)	Forma di avanzamento al grado superiore (2)	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento (3)	Organico del grado (4)	Promozioni annuali al grado superiore (5)	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) (6)
VII. — RUOLO MEDICI DEL CORPO SANITARIO					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (*g*)	1 ogni anno.
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore di ospedale o incarico equipollente.	22	3 ogni 4 anni (*e*) (*g*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	12 mesi come vice direttore di ospedale o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o parte del grado di maggiore.	52	3 o 4 (*f*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	32	—	—
Capitano . .	scelta	1 anno di imbarco; superare gli esami prescritti.	71	6 o 7 (*i*)	1/11 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	anzianità	6 mesi di imbarco; superare gli esami prescritti.	26	—	—
VIII. — RUOLO FARMACISTI DEL CORPO SANITARIO					
Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	2	1 ogni 7 anni (*g*)	1/4 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	2	—	—
Capitano .	scelta	Superare gli esami prescritti.	3	1 ogni 4 anni (*g*)	1/6 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	anzianità	Superare gli esami prescritti.	1	—	—
IX. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (*g*)	1 ogni anno.
Colonnello .	scelta	12 mesi come direttore di commissariato o incarico equipollente.	28	4 ogni 5 anni (*l*) (*g*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello .	scelta	12 mesi come vice direttore di commissariato o incarico equipollente.	68	4 o 5 (*m*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore .	anzianità	—	40	—	—
Capitano	scelta	18 mesi di imbarco; superare gli esami prescritti.	82	8	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente . . .	anzianità	1 anno di imbarco; superare gli esami prescritti.	40	—	—

Segue TABELLA N. 2 *Segue* ALLEGATO *A*

GRADO (1)	Forma di avanzamento al grado superiore (2)	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento (3)	Organico del grado (4)	Promozioni annuali al grado superiore (5)	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) (6)
X. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO					
Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	6	1 ogni 4 anni (*g*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	12	—	—
Capitano	scelta	1 anno di imbarco.	84	1 o 2 (*o*)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	22	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—
XI. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	5	1 ogni 4 anni (*g*)	1 ogni anno.
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo.	35	1	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	83	5 o 6 (*q*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	60	—	—
Capitano	scelta	12 mesi come capo di circondario marittimo; superare gli esami prescritti.	106	9 o 10 (*r*)	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	18 mesi di servizio in una capitaneria di porto; superare gli esami prescritti.	50	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—
XII. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO					
Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	7	2 ogni 7 anni (*g*) (*s*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	14	—	—
Capitano	scelta	3 anni di servizio in una capitaneria di porto.	42	1 o 2 (*t*)	1/16 della somma dei capitani non ancora v. lutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	26	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

TABELLA N. 9 ALLEGATO B

Avanzamento per merito di guerra degli ufficiali della Marina in servizio permanente effettivo

(1)	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (1)						
	Ammiraglio di divisione o tenente generale (2)	Contrammiraglio o maggior generale (3)	Capitano di vascello o colonnello (4)	Capitano di fregata o tenente colonnello (5)	Capitano di corvetta o maggiore (6)	Tenente di vascello o capitano (7)	Subalterne (8)
STATO MAGGIORE: Ruolo normale	1/5	1/4	1/7	1/6	1/6	1/8	1/5
STATO MAGGIORE: Ruolo speciale	—	—	—	1/8	1/8	1/15	1/7
GENIO NAVALE: Ruolo normale	1/3	1/3	1/7	1/7	1/7	1/9	1/5
GENIO NAVALE: Ruolo speciale	—	—	—	1/8	1/8	1/15	1/7
ARMI NAVALI: Ruolo normale	1/2	1/3	1/7	1/7	1/7	1/9	1/5
ARMI NAVALI: Ruolo speciale	—	—	—	1/8	1/8	1/15	1/7
SANITÀ: Ruolo medici	—	1/3	1/7	1/8	1/9	1/12	1/3
SANITÀ: Ruolo farmacisti	—	—	—	1/2	1/2	1/3	—
COMMISSARIATO: Ruolo normale	—	1/3	1/7	1/8	1/8	1/10	1/4
COMMISSARIATO: Ruolo speciale	—	—	—	1/8	1/8	1/15	1/7
CAPITANERIE DI PORTO: Ruolo normale	—	1/3	1/7	1/8	1/9	1/10	1/4
CAPITANERIE DI PORTO: Ruolo speciale	—	—	—	1/8	1/8	1/15	1/7
CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI: In ciascun ruolo	—	—	—	—	—	—	1/9

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

LEGGE 2 marzo 1963, n. 166.

Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'art. 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta ai posti di professore di ruolo istituiti con l'articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono istituiti 20 nuovi posti di professore di ruolo dall'anno accademico 1962-63.

Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, si osservano le disposizioni di cui ai comma secondo, terzo e quinto dell'articolo 50 sopra citato.

I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre di cui al presente articolo è per i relativi bandi sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 1963.

Art. 2.

In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'articolo 51, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono istituiti 100 nuovi posti dall'anno accademico 1962-1963.

Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 51 sopra citato, comma secondo e terzo. Non si osservano, ai fini medesimi, le disposizioni contenute nei due ultimi comma dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da inscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, per la concessione di contributi straordinari a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Art. 4.

All'onere derivante dall'istituzione di posti di professore di ruolo e di assistente ordinario, valutato per l'esercizio finanziario 1962-1963 in lire 150 milioni ed a quello di lire 1.000 milioni relativo alla concessione di contributi straordinari alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, si provvede, rispetti-

vamente, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 399 e n. 562 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 167.
Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sul riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 16 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio funziona normalmente per Sezioni. Il Ministro può disporre la riunione di più Sezioni, in seduta comune, quando si tratti di esaminare argomenti che investano la competenza delle Sezioni stesse. Le Sezioni riunite sono presiedute dal vice presidente e, in caso d'impedimento, dal presidente di Sezione più anziano.

Il Ministro può convocare l'adunanza plenaria per l'esame di questioni generali e, prima che le Sezioni singole o quelle unite si siano pronunziate, può rimettere all'adunanza plenaria questioni di competenza delle medesime, che rivestano particolare importanza.

Per la validità delle adunanze del Consiglio plenario o di più Sezioni unite è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Per la validità delle adunanze delle singole Sezioni è richiesta la presenza di almeno quattro componenti per la prima e la seconda Sezione e di almeno cinque per le altre ».

Art. 2.

L'articolo 17 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è sostituito dal seguente:

« E' costituita in seno al Consiglio superiore delle antichità e belle arti una Giunta presieduta dal vice presidente del Consiglio e composta dai presidenti di Sezione e da cinque consiglieri designati dalle rispettive Sezioni.

Il Ministro, ove ricorrano ragioni di urgenza, può deferire gli affari, per i quali ritenga di dover sentire il parere delle Sezioni riunite e dell'adunanza plenaria, all'esame della Giunta ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963, n. 168.
Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Monte di Procida (Napoli).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Monte di Procida (Napoli), nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1963

SEGNI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963, n. 169.

Istituzione, fino al 31 luglio 1963, di una tassa compensativa all'esportazione verso la Francia di frigoriferi domestici e loro parti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo ad un gruppo di studi per la Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia;

Vista la decisione della Comunità economica europea in data 17 gennaio 1963 che impone la applicazione di una tassa compensativa sui frigoriferi elettrodomestici e loro parti, esportati dall'Italia verso la Francia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di istituire una tassa compensativa all'esportazione di frigoriferi elettrodomestici e loro parti verso la Francia;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 1963, all'esportazione verso la Francia dei seguenti prodotti è dovuta una tassa compensativa nella misura sotto indicata:

1) Frigoriferi elettrodomestici (voce della tariffa doganale n. 84.15-C-II):

lire 31,658 per ciascun litro di capacità, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 aprile 1963;

lire 23,673 per litro di capacità, dal 1° maggio 1963 al 30 giugno 1963;

lire 15,824 per litro di capacità, dal 1° al 31 luglio 1963;

2) Gruppi motocompressori ermetici per frigoriferi elettrodomestici (voce della tariffa doganale ex 84.11-A-II-d-1):

10,98% del valore, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 aprile 1963;

8,23% del valore, dal 1° maggio 1963 al 30 giugno 1963;

5,49% del valore, dal 1° luglio 1963 al 30 giu-

3) Armadi elettrodomestici per frigoriferi non attrezzati di un gruppo frigorifero (voce della tariffa doganale ex 84.15-D-I):

10,98% del valore, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 aprile 1963;

8,23% del valore, dal 1° maggio 1963 al 30 giugno 1963;

5,49% del valore, dal 1° luglio al 31 luglio 1963;

4) Installazioni frigorifere a compressione per frigoriferi elettrodomestici ad elementi costitutivi aventi un basamento comune o facenti corpo tra loro (voce della tariffa doganale ex 84.15-A-I):

10,98% del valore, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 aprile 1963;

8,23% del valore dal 1° maggio 1963 al 30 giugno 1963:

5,49% del valore, dal 1° luglio al 31 luglio 1963.

Art. 2.

La tassa di cui al precedente articolo è riscossa dalle Dogane, in aggiunta agli altri diritti applicabili alla esportazione dei prodotti cui si riferiscono, e con le norme stabilite in materia di applicazione dei dazi doganali.

Art. 3.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione della tassa di compensazione di cui all'art. 1 affluiscono al capitolo da istituire nello stato di previsione

delle entrate dell'esercizio finanziario 1962-1963, ed al corrispondente capitolo dell'esercizio successivo, avente la seguente denominazione:

« Tasse di compensazione autorizzate ai sensi dell'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea ».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963, n. 170.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1962-63, ai sensi dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (1° Provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 12 agosto 1962, n. 1391; 21 agosto 1962, n. 1454; 28 ottobre 1962, n. 1514; 31 ottobre 1962, nn. 1502, 1503, 1505, 1508, 1509, 1510, 1513 e 1515;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1962-63, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 50 — Stipendi ed altri assegni fissi al personale, ecc. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	L.	92.593.300
Cap. n. 252 — Pensioni ordinarie, ecc.	»	850.000.000
Cap. n. 391 — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	»	40.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 67 — Indennità militare, ecc. ed altre indennità fisse dovute per legge	»	736.000.000
Cap. n. 77 — Assegni personali spettanti al personale militare della Guardia di finanza, ecc.	L.	40.000.000
Cap. n. 168 — Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata	»	20.000.000.000
Cap. n. 176 — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 178. — Assegni spettanti, ecc. al personale provinciale del Demanio	»	28.000.000
Cap. n. 192 — Restituzioni e rimborsi	»	80.000.000
Cap. n. 269 — Restituzione di diritti alla esportazione, ecc.	»	2.000.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 57 — Stipendi, ecc. al personale civile di ruolo e dei ruoli aggiunti degli Istituti di prevenzione e di pena, ecc.	»	13.953.600
Cap. n. 59 — Corpo degli agenti di custodia Stipendi, ecc.	»	182.232.000
Cap. n. 60 — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo degli Istitui di prevenzione e di pena, ecc.	»	1.627.200
Cap. n. 62 — Retribuzioni, ecc. al personale aggregato, ecc.	»	14.040.000
Cap. n. 63 — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	»	15.926.400

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 1 — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc.	»	57.600
Cap. n. 6 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 9 — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc.	»	47.600
Cap. n. 10 — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	»	250.000
Cap. n. 30 — Pensioni ordinarie, ecc.	»	806.400.000
Cap. n. 42 — Stipendi, ecc. al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari, ecc.	»	38.905.200
Cap. n. 43 — Stipendi, ecc, al personale insegnante nelle scuole elementari, ecc.	»	4.030.188.000
Cap. n. 57 — Scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne. Stipendi, ecc.	»	3.006.400
Cap. n. 70 — Stipendi, ecc. al personale insegnante, ecc.	»	2.006.746.000
Cap. n. 81 — Stipendi, ecc. al personale insegnante, ecc.	»	330.414.000
Cap. n. 90. — Stipendi, ecc. agli insegnanti di educazione fisica, ecc.	»	200.548.800
Cap. n. 97 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo dei convitti nazionali, ecc.	»	17.668.800

Cap. n. 104 — Istituti statali dei sordomuti. Stipendi, ecc.	L.	1.094.400
Cap. n. 111 — Stipendi, ecc. al personale insegnante, ecc. degli istituti tecnici agrari, ecc.	»	17.230.400
Cap. n. 113 — Stipendi, ecc. al personale insegnante, ecc. degli istituti tecnici, ecc.	»	200.920.000
Cap. n. 119 — Stipendi, ecc. al personale insegnante, ecc. degli istituti tecnici nautici, ecc.	»	19.140.000
Cap. n. 132 — Stipendi, retribuzioni, ecc. al personale, ecc. delle Università, ecc.	»	198.432.000
Cap. n. 133 — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	»	3.744.000
Cap. n. 155 — Retribuzioni, ecc, per il personale non di ruolo delle biblioteche, ecc.	»	395.000
Cap. n. 183 — Soprintendenze alle antichità, ecc. Stipendi, ecc.	»	36.446.400
Cap. n. 184 — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc.	»	24.673.600
Cap. n. 215 — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	»	16.862.400
Cap. n. 228 — Accademie di belle arti e licei artistici, ecc. Stipendi, ecc.	»	34.223.000
Cap. n. 261 — Retribuzioni, assegni vari, ecc. per gli insegnanti delle scuole per militari in servizio	»	14.400.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1 — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc.	»	44.000
Cap. n. 5 — Stipendi, ecc. al personale civile di ruolo, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 7 — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 9 — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	»	10.500.000
Cap. n. 38 — Pensioni ordinarie, ecc.	»	460.800.000
Cap. n. 55 — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Stipendi, ecc.	»	1.102.500.000
Cap. n. 62 — Indennità di alloggio agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ecc.	»	3.808.000.000
Cap. n. 107 — Stipendi, paghe ed assegni vari ai sottufficiali, ecc.	»	55.600.000
Cap. n. 111 — Indennità di alloggio ai sottufficiali, ecc. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	»	190.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. n. 6 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti, ecc.	»	92.500.000
Cap. n. 10 — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	»	1.300.000
Cap. n. 37 — Pensioni ordinarie, ecc.	»	5.000.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 14 — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	1.600.000
Cap. n. 15 — Pensioni ordinarie, ecc.	»	45.000.000
Cap. n. 20 — Pensioni ordinarie, ecc.	»	139.700.000
Cap. n. 34 — Stipendi, ecc. agli ufficiali	»	297.000.000
Cap. n. 35 — Stipendi, paghe, ecc. ai sottufficiali, ecc.	»	388.000.000
Cap. n. 41 — Stipendi, ecc. al personale civile, ecc.	»	213.000.000
Cap. n. 42 — Retribuzioni, ecc. per il personale non di ruolo	»	30.500.000
Cap. n. 50 — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	»	369.000.000
Cap. n. 52 — Stipendi, ecc. agli ufficiali	»	53.000 000
Cap. n. 53 — Stipendi, paghe, ecc. ai sottufficiali, ecc.	»	133.600.000
Cap. n. 60 — Stipendi, ecc. al personale civile, ecc.	»	104.200.000
Cap. n. 61 — Retribuzione, ecc. per il personale non di ruolo	»	10.200.000
Cap. n. 69 — Paghe, ecc, al personale operaio, ecc.	»	286.300 000
Cap. n. 71 — Stipendi, ecc. agli ufficiali	»	91.700.000
Cap. n. 72 — Stipendi, ecc. ai sottufficiali, ecc.	»	367.000.000
Cap. n. 79 — Stipendi, ecc. al personale civile, ecc.	»	46.000.000
Cap. n. 80 — Retribuzioni, ecc. per il personale non di ruolo	»	29 000.000
Cap. n. 88 — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	»	92.000.000
Cap. n. 196 — Stipendi, ecc. agli ufficiali dei Carabinieri	»	22.470.000
Cap. n. 197 — Stipendi, ecc. ai sottufficiali, ecc.	»	1.115.140.000
Cap. n. 202 — Stipendi, ecc. al personale dei ruoli aggiunti in servizio nell'Arma dei carabinieri	»	144.000
Cap. n. 203 — Retribuzioni, ecc. per il personale non di ruolo in servizio nell'Arma dei carabinieri	»	188.000
Cap. n. 209 — Paghe, ecc. al personale operaio in servizio nell'Arma dei carabinieri	»	4.840.000
Cap. n. 242. — Stipendi, ecc. al personale degli aeroporti civili	»	403.000
Cap. n. 250 — Ufficiali collocati nella riserva, ecc.	»	28.350.000
Cap. n. 251 — Sottufficiali collocati a riposo, ecc.	»	121.100.000
Cap. n. 271 — Ufficiali dell'Arma dei carabinieri collocati nella riserva, ecc.	»	300.000
Cap. n. 272 — Sottufficiali dell'Arma dei carabinieri collocati a riposo, ecc.	»	3.560.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 6 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti, ecc.	L.	69.260.000
Cap. n. 8 — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc. . .	»	5.010.000
Cap. n. 10 — Paghe, ecc. agli operai, ecc.	»	5.880.000
Cap. n. 41 — Pensioni ordinarie, ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 72 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti del Corpo forestale dello Stato	»	175.966.000
Cap. n. 74 — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo del Corpo forestale dello Stato, ecc. . . .	»	12.283.000
Cap. n. 76 — Paghe, ecc. agli operai del Corpo forestale dello Stato, ecc.	»	22.335.000
Cap. n. 104 — Stipendi, ecc. al personale del ruolo ad esaurimento, ecc.	»	30.100.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. n. 4 — Stipendi, ecc. al al personale di ruolo, ecc.	»	9.500.000
Cap. n. 6 — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc. . .	»	116.000
Cap. n. 32 — Pensioni ordinarie, ecc. .	»	1.600.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. n. 35 — Pensioni ordinarie, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 52 — Stipendi, ecc. agli ufficiali delle Capitanerie di porto, ecc. .	»	10.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. n. 1 — Stipendi, ecc. al Ministro, ecc.	»	50.000
Cap. n. 6 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti, ecc.	»	8.500.000
	L.	44.233.505.100

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 3. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1963, n. 171.

Prelevamento di L. 614.700.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1962-63.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 614.700.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1962-1963.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne il prelevamento di L. 614.700.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

Spese per indagini, rilevazioni e studi (cap. n. 224 Tesoro) . .			L.	400.000
(In relazione ad intervenute esigenze dell'Ufficio per l'organizzazione amministrativa, prima non prevedibili).				
Compensi per lavoro straordinario al personale non insegnante in servizio presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (cap. n. 240 Tesoro)	L.	3.450.000		
Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale in servizio presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (cap. n. 241 - Tesoro)	»	3.000.000		
Indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni effettuate nell'interesse della Scuola (cap. n. 242 - Tesoro)	»	8.000.000		
Interventi assistenziali a favore del personale (cap. n. 224 - Tesoro)	»	500.000		
Gettoni di presenza e compensi ai componenti del Consiglio direttivo (cap. n. 245 - Tesoro)	»	1.000.000		
Compensi per speciali incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (cap. n. 246 - Tesoro)	»	2.000.000		
Compenso ai docenti (cap. n. 247 - Tesoro)	»	3.000.000		
Spese per indagini e studi (cap. n. 248 Tesoro)	»	2.000.000		
Acquisto di libri, riviste e giornali (cap. n. 249 Tesoro)	»	500.000		
Spese di ufficio, illuminazione, riscaldamento e pulizia dei locali, canoni vari (cap. n. 250-*bis* - Tesoro)	»	10.500.000		
Spese per il servizio automobilistico (cap. n. 251 Tesoro) .	»	1.000.000		
Spese postali, telegrafiche e telefoniche (cap. n. 251-*bis* - Tesoro)	»	1.000.000		
Spese di pubbliche relazioni (cap. n. 251-*ter* Tesoro) . . .	»	2.000.000		
			»	37.950.000
(assegnazioni indispensabili connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, prima non prevedibili).				
Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale degli Uffici provinciali e degli Uffici di gestione e di controllo dipendenti dalla Direzione generale del tesoro (cap. n. 329 - Tesoro) . .			»	[illegible].000.000
(integrazione occorrente per remunerare imprevedibili eccezionali prestazioni rese dal personale in servizio presso gli Uffici predetti).				

Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni effettuate dal personale ispettivo del Tesoro (cap. n. 334 - Tesoro) . . L. 4.000.000
(in relazione a sopravvenute maggiori esigenze inerenti all'espletamento del servizio di vigilanza presso le Borse valori, prima non prevedibili).

Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale per prestazioni straordinarie rese, anche col sistema del cottimo, per il servizio relativo alle restituzioni e rimborsi dell'imposta generale sull'entrata e di diritti di confine sui prodotti industriali esportati (cap. n. 511-*bis* - Tesoro: milioni 95, cap. 270-*bis* Finanze: milioni 95) . » 190.000.000
(in relazione alla necessità di accelerare i lavori del servizio di che trattasi, prima non prevedibile).

Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale delle Direzioni provinciali del tesoro per eccezionali prestazioni rese per l'attuazione dei provvedimenti economici disposti a favore del personale statale con le leggi n. 20, n. 29 e n. 44 del 1963 (cap. n. 523-*bis* Tesoro) » 90.000.000
(per remunerare eccezionali prestazioni rese col sistema del cottimo dal personale suddetto per la liquidazione dei miglioramenti economici ai pubblici dipendenti).

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (cap. n. 20 Esteri) . L. 4.000.000

Spese eventuali all'estero (cap. n. 68 Esteri) . . . » 19.000.000

» 23.000.000

(assegnazioni connesse con maggiori spese per i viaggi all'estero, prima non prevedibili).

Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali (cap. n. 123 Esteri) » 2.200.000
(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili).

Servizio segreto e spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati (cap. n. 82 Interno) » 150.000.000
(per provvedere ad inderogabili esigenze prima non prevedibili).

Assegni agli addetti al Gabinetto del Ministro e alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato (cap. n. 3 Pubblica istruzione) » 6.000.000
(assegnazione indispensabile in relazione all'attuale composizione delle segreterie dei Sottosegretari di Stato).

Sussidi urgenti alle famiglie del personale in servizio deceduto per incidenti di volo o per altri incidenti di servizio, nonchè per infermità e lesioni dipendenti da cause di servizio (cap. n. 186 Difesa) » 25.000.000
(in relazione alla necessità di provvedere all'erogazione di urgenti sussidi alle famiglie del personale deceduto o infortunato per causa di servizio).

Compensi per speciali incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (cap. n. 17 Industria) » 1.150.000
(in relazione a sopravvenute indifferibili esigenze prima non prevedibili).

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale del:

Minisetro delle partecipazioni statali (cap. n. 14) L. 6.000.000

Ministero della sanità (cap. 18) » 30.000.000

Ministero del Turismo e dello spettacolo (cap. n. 15) . . . . » 16.500.000

» 52.500.000

(integrazioni inderogabili connesse con la partecipazione dei nuovi consiglieri di 3ª classe al primo corso di formazione per funzionari della carriera direttiva presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione di Caserta).

Fitto di locali (cap. n. 26 - Partecipazioni statali) . . . . L. 1.500.000
(in relazione a sopravvenute esigenze di servizio, prima non prevedibili).

L. 614.700.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: TREMELLONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 agosto 1962, n. 1391, 21 agosto 1962, n. 1454, 16 ottobre 1962, n. 1507 e 31 ottobre 1962, nn. 1501, 1503, 1505, 1510, 1511, 1512 e 1515;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 398 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, è autorizzato il prelevamento di lire 614.700.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 224 — Spese per indagini, rilevazioni e studi . . L. 400.000

Cap. n. 240 — Compensi per lavoro straordinario al personale non insegnante in servizio presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, ecc. . » 8.450.000

Cap. n. 241 — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale in servizio presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, ecc. . . . » 8.000.000

Cap. n. 242 — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. n. 244 — Interventi assistenziali a favore del personale, ecc. . . » 600.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1963, n. 172.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale femminile a scopo di religione « Piccole Ancelle del Bambino Gesù », con sede in Genova-Cornigliano.

N. 168. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale femminile a scopo di religione « Piccole Ancelle del Bambino Gesù », con sede in Genova-Cornigliano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 164, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963.

Nomina di un componente del Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1952, concernente la nomina dei componenti del Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1958, con il quale l'Ambasciatore dott. Cristoforo Fracassi Ratti Mentone di Torre Rossano veniva chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'Ambasciatore dott. Angelo Corrias è nominato componente del Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana », in sostituzione dell'Ambasciatore dott. Cristoforo Fracassi Ratti Mentone di Torre Rossano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI

(1287)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.

Scioglimento del Consiglio comunale di Sala Consilina.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Sala Consilina — costituito, per legge, di 30 membri — risultò composto, dopo le elezioni del 6 novembre 1960, da 14 consiglieri delle correnti politiche di destra, da 11 delle correnti politiche di centro ed indipendenti e da 5 delle correnti politiche di sinistra.

Sebbene nessuno dei predetti gruppi disponesse di una maggioranza decisiva, le destre poterono, sul principio, costituire gli Organi d'amministrazione con l'appoggio esterno dei consiglieri di sinistra.

Tale situazione, però, rivelava in prosieguo la sua precarietà, condizionata com'era da un compromesso fra forze politiche eterogee la cui collaborazione, di fatto, si appalesava sempre difficile, incerta e, alla distanza, non più sostenibile.

Infatti, dopo un periodo di stentata attività amministrativa, tanto che per la deliberazione del bilancio preventivo del 1961, stante l'inerzia del Consiglio, si era resa necessaria la nomina di apposito commissario prefettizio, con poteri sostitutori, il gruppo di sinistra ritirava il proprio appoggio alla Giunta, passando decisamente all'opposizione.

Un'immediata ripercussione del mutato rapporto di forze si registrava nella seduta consiliare del 6 settembre 1962, nella quale la Giunta municipale, che — dopo i reintegrati inviti del Prefetto — si era, infine, indotta a sottoporre al Consiglio il bilancio di previsione dell'esercizio 1962, veniva nettamente battuta nella relativa votazione, che dava il risultato di 13 voti favorevoli e 17 contrari all'approvazione del bilancio stesso.

Una successiva deliberazione su tale argomento, adottata nella riunione del 25 ottobre, a seguito di un nuovo invito della Prefettura, veniva annullata per illegittimità.

Allo scopo di porre, inequivocabilmente, il Consiglio comunale di fronte alle proprie responsabilità, il Prefetto ne disponeva d'ufficio — con decreto in data 17 novembre, fatto notificare a tutti i consiglieri — una nuova convocazione per l'approvazione di quell'atto fondamentale, con l'esplicita avvertenza che, in difetto, si sarebbe fatto luogo alle misure di rigore previste dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Senonchè, neppure questo estremo tentativo sortiva effetto alcuno, in quanto, nell'adunanza del 24 novembre, il bilancio veniva ancora respinto a maggioranza di voti.

Di fronte alla persistente carenza del Consiglio comunale di Sala Consilina, nonostante i ripetuti, formali inviti, in ordine ad un essenziale adempimento, di carattere obbligatorio, il Prefetto ha ritenuto di doverne proporre lo scioglimento, a norma del citato art. 323, provvedendo, frattanto, alla sospensione del Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa l'inefficienza del Consiglio comunale, resa manifesta dall'incapacità di ottemperare al fondamentale, ricorrente obbligo di legge dell'approvazione del bilancio, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del civico ente — di far luogo al provvedimento proposto.

In tal sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 15 gennaio u. s.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Sala Consilina ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del rag. Pasquale Aiello, vice direttore di ragioneria.

Roma, addì 16 febbraio 1963

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Sala Consilina si è dimostrato incapace di assicurare un efficiente governo del civico ente, omettendo di ottemperare, nonostante la formale diffida del Prefetto, al

Cap. n. 245 — Gettoni di presenza e compensi ai componenti del Consiglio direttivo, ecc. . L. 1.000.000

Cap. n. 246 — Compensi per speciali incarichi, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 247 — Compenso ai docenti » 8.000.000

Cap. n. 248 — Spese per indagini, studi e rilevazioni » 2.000.000

Cap. n. 249 — Acquisto di libri, riviste e giornali » 500.000

Cap. n. 250-*bis* (*di nuova istituzione*) — Spese d'ufficio, illuminazione, riscaldamento e pulizia dei locali, canoni vari » 10.500.000

Cap. n. 251 — Spese per il servizio automobilistico » 1.000.000

Cap. n. 251-*bis* (*di nuova istituzione*) — Spese postali, telegrafiche e telefoniche » 1.000.000

Cap. n. 251-*ter* (*di nuova istituzione*) — Spese di pubbliche relazioni » 2.000.000

Cap. n. 329 — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, agli impiegati ed agenti degli uffici provinciali, ecc. dipendenti dalla Direzione generale del tesoro, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 334 — Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni effettuate dal personale ispettivo del Tesoro ecc. addetto alla vigilanza governativa dele Borse valori » 4.000.000

Cap. n. 511-*bis* (*di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica delle spese generali dell'Amministrazione del tesoro* «*Ragioneria generale dello Stato*») — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale per prestazioni straordinarie rese, anche col sistema del cottimo, per il servizio relativo alle restituzioni e rimborsi dell'imposta generale sulla entrata e di diritti di confine sui prodotti industriali esportati (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . » 95.000.000

Cap. n. 523-*bis* (*di nuova istituzione*) — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere agli impiegati ed agenti in servizio presso le Direzioni provinciali del tesoro per prestazioni straordinarie rese, col sistema del cottimo, per dare esecuzione alle leggi 28 gennaio 1963, n. 20, 28 gennaio 1963, n. 29 e 6 febbraio 1963, n. 44, concernenti benefici economici a favore del personale in attività ed in quiescenza (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 90.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 270-*bis* (*di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica di parte straordinaria* «*Spese generali*») — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale per prestazioni straordinarie rese, anche col sistema del cottimo, per il servizio relativo alle restituzioni e rimborsi dell'imposta generale sull'entrata e di diritti di confine sui prodotti industriali esportati (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946 n. 19) . L. 95.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 20 — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero » 4.000.000

Cap. n. 68 — Spese eventuali allo estero » 19.000.000

Cap. n. 123 — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali » 2.200.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 82 — Servizio segreto e spese confidenziali, ecc. » 150.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 3 — Assegni per gli addetti al Gabinetto, ecc. . . » 6.000.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 186. — Sussidi urgenti alle famiglie del personale in servizio deceduto per incidenti di volo, ecc. » 35.000.000

Ministero dell'industria e del commercio:

Cap. n. 17 — Compensi per speciali incarichi, ecc. » 2.150.000

Ministero delle partecipazioni statali:

Cap. n. 14 — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 26 — Fitto di locali . . » 1.500.000

Ministero della sanità:

Cap. n. 18 — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale, ecc. » 30.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. n. 15 — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale, ecc. . » 16.500.000

L. 614.700.000

fondamentale adempimento di legge dell'approvazione del bilancio preventivo, sin quasi alla scadenza dello esercizio finanziario;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 gennaio 1963;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sala Consilina è sciolto.

Art. 2.

Il vice direttore di ragioneria, rag. Pasquale Aiello, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

TAVIANI

(1289)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1963.

Sostituzione del vice presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Trieste;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste n. 39022 datata 17 dicembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito ad altra sede, il dott. Sbuelz Luciano, membro della citata Commissione in qualità di vice presidente con il dott. Pase Nicolò;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Pase Nicolò è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Trieste quale vice presidente in sostituzione del dott. Sbuelz Luciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(1185)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1963.

Elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e montacarichi privati.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1943, con il quale l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è stato, fra l'altro, autorizzato ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato, a mezzo di propri ingegneri dipendenti forniti di laurea, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, esclusi quelli delle Amministrazioni statali, degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole;

Vista l'istanza in data 9 marzo 1962 del predetto Ente, diretta ad ottenere l'approvazione dell'elenco degli ingegneri suoi dipendenti, forniti di laurea, da adibire alle prove di collaudo ed alle ispezioni degli ascensori e montacarichi;

Ritenuto che gli ingegneri proposti dall'Ente suddetto per l'iscrizione nell'apposito elenco da approvarsi annualmente da questo Ministero risultano dipendenti dall'Ente medesimo e forniti di laurea;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512;

Decreta:

E' approvato per l'anno 1963 il seguente elenco degli ingegneri, forniti di laurea, dipendenti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dal quale debbono essere scelti quelli da adibire all'esecuzione delle prove di collaudo ed alle ispezioni degli ascensori e montacarichi in servizio privato:

Riccardi Renato
Patta Angelo
Cappellari Mario
Moro Carlo
Andreoni Diego
Bonacini Virginio
Campana Mario
Badellino Carlo
Veglio Carlo
Quarto Federico
Gagliano Gaetano
Giammari Alberto
Venier Albino
Vignudelli Flavio
Mosera Alessandro
Amoretti Aldo
Lentini Giuseppe
Caneda Ernesto
De Bernardo Giorgio
Frasca Italo
Ridolfi Camillo
Ferruzzi Giacomo
Maggi Giovanni
Tamburini Ferruccio
Fossati Angelo
Di Staso Francesco
Zannini Francesco
Grasso Franco
Ferretti Sartori Carlo
Ragusa Salvatore
Spadaro Rosario
Provasi Emilio
Sacco Felice
Ferluga Nereo
Berio Carlo
Gallini Luigi
Cappuccini Alberto
Cataldi Giovanni
Gavilli Carlo
Mancinelli Giovanni
Rocca Andrea
Sorgetti Ugo
Procaccianti Ettore
Sordo Vittorio
Di Maggio Giuseppe
De Marzo Giuseppe
Fazzana Ugo
Giori Antonio
Mazzanti Aldo
Paolelli Riccardo
Boggio Mario
Ferrini Giuseppe

De Angelis Roberto
Fanghella Domenico
Bellofiore Francesco
Valpreda Giovanni
Caricchi Gualfredo
Campurra Alfonso
Todaro Antonino
De Martini Augusto
Fasano Mario
Musio Francesco
Sgandurra Achille
Guiggiani Angiolino
Alfano Antonino
Rotulo Antonio
Santonastaso Giuseppe
Maggio Giuseppe
Risica Gianfranco
Colò Paolo
Caramazza G. Battista
Cervari Giuseppe
Allitto Francesco
Ricci Massimo
Bertolino Sebastiano
Rossi Domenico
Carlesi Giovanni
Lazzari Massimo
Zerilli Salvatore
Galeno Renato
Scala Claudio
Carlini Vincenzo
Cilia Settimio
Bolacchi Renato
Grigioni Vincenzo
Lauretti Vittorio
Damigella Agrippino
Sciarra Mario
D'Alessio Paolo
Graffeo Carlo
Buccellato Antonino
Tantillo Gaetano
Orlandi Guido
Loaldi Giuseppe
Savorani Eugenio
D'Abbicco Nicola
Cappelli Vittorio
Cotogni Aldo
Cristofaro Armando
Tanzarella Giuseppe
Cifarelli Arturo
Grimaldi Michele
Montanari Giovanni
Viola Enzo
Costamante C. Mario
Baldassarini Francesco
Baldisseri Alberto
Baratta Giorgio
Bernardi Onofrio
Bonomo Vinicio
Bucca Camillo
Calamai Gino
Cecchi Alfio
Di Noto Angelo
Donnini Deoclide
Fiorini Marino
Giorgi Enzo
Guidarelli Diomede
Linguiti Fausto
Merola Pasquale
Nuovo Onofrio Mario
Palmieri Mario
Rizza Giovanni
Sagliocco Erminio
Santinello Spartaco
Santoro Stefano
Sgroi Salvatore
Spataro Donatello
Toffano Luigi
Volpe Giuseppe
Volpin Giorgio
Zimmermann Federico
Vannoni Angelo
Loreti Agostino
Cucciniello Modestino
Di Prima Vincenzo
Filannino Nicola
De Falco Giovanni
Giudiceandrea Stefano
Iacoponi Terzo
Nigro Oreste
Toffano Luigi
Annibali Giorgio
Bonani Ferruccio
Geraci Angelo
Palma Remo
Rizzo Paolo
Villa Tobia
Consolo Luigi
Borile Aldo
Nigri Giovanni
Dedola Enrico
Zito Michele
Pozzi Luigi
Zocaro Panfilo
Zaccherini Zeno
Lombardi Carlo
Malaspina Livio
Colonna Luigi
Peluffo Rocco
Venditti Pasquale
Foniciello Antonio
Lama Vittorio
Cosma Lio
Levato Tommaso
Di Benedetto Francesco
Sferruzza Pietro
Andrenelli Franco
Paradisi Ivo
Mantani Vincenzo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1963

Il Ministro: SULLO

(1291)

ORDINANZA DI SANITA' n. 1 del 7 febbraio 1963.
Provenienze aeree da Calcutta (India).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la dichiarazione ufficiale di epidemia esistente nella circoscrizione di Calcutta (India);
Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche,
Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;
Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Ordina:

Art. 1

Le provenienze aeree dalla circoscrizione di Calcutta (India) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il vaiuolo previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(1353)

DECRETO PREFETTIZIO 16 gennaio 1963.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Avellino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio precedente decreto n. 38070 del 6 novembre 1961, con il quale è stato costituito il Consiglio provinciale di sanità, per il triennio novembre 1961-novembre 1964;
Vista la nota n. 2013/O.G. del 3 corrente con la quale il direttore generale dell'I.N.A.I.L. ha designato, in sostituzione del dott. Carlo Venezia trasferito in altra sede, il dott. Aniello Giuliano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Aniello Giuliano è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità, per il triennio novembre 1961-novembre 1964, in sostituzione del dottor Carlo Venezia.

Avellino, addì 16 gennaio 1963

Il prefetto: MATTUCCI

(1293)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 20 febbraio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Adolfo Cosmelli Sebastiani, Console onorario di Costa Rica a Torino.

(1295)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 31 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1963, registro n. 1, foglio n. 326, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla signora Oddoero Margherita in Drago contro la decisione, in data 25 novembre 1960, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Cuneo accolse parzialmente il ricorso proposto dalla stessa signora Oddoero avverso il provvedimento del sindaco di Revello, che in data 28 luglio 1960, le aveva negato la licenza per la vendita di articoli di carto-libreria e cancelleria in detto Comune, disponendo il rilascio della licenza richiesta solo per la vendita di « libri » con esclusione di « testi scolastici e di articoli di cancelleria ».

(1196)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 12 febbraio 1963 « Nuova classificazione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e relativa tabella di classificazione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'11 febbraio 1963, nel sommario e nel corpo del giornale, in luogo di « decreto ministeriale 12 febbraio 1963 » leggasi « decreto ministeriale 12 gennaio 1963 ».

(1366)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex scolo Molina, in comune di Battaglia Terme (Padova).

Con decreto 28 febbraio 1963, n. 25, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex scolo Molina, segnato nel catasto del comune di Battaglia Terme (Padova), al foglio V, mappale 617, di mq. 363, ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 gennaio 1962, in scala 1 : 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1367)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma originale di laurea

Il dott. Luciano Pecchio, nato a Roma il 1° settembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in ingegneria civile rilasciatogli dall'Università di Roma il 21 maggio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1255)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorsi a posti di operaio nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della difesa-Aeronautica

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati dipendenti dalla Amministrazione aeronautica, approvato con decreto ministeriale 30 novembre 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, numero 67;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, concernente modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572, relativo alle norme di attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione di documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio;

Ritenuta la necessità, per immediate esigenze di servizio, di indire concorsi per la nomina di un congruo numero di operai da adibire a taluni mestieri per i quali è particolarmente avvertita carenza di personale.

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della difesa-Aeronautica:

1) a venti posti di cuoco, nella 1ª categoria;

2) a quindici posti di conduttore patentato di caldaie a vapore, nella 1ª categoria;

3) a quindici posti di muratore, nella 1ª categoria;

4) a trenta posti di verniciatore, nella 1ª categoria;

5) a quindici posti di carrozziere in ferro e in legno e scoccaio, nella 1ª categoria;

6) a venti posti di elettricista (elettrauto) nella 1ª categoria;

7) a venti posti di idraulico-tubista, nella 1ª categoria;

8) a venticinque posti di vulcanizzatore e gommista, nella 1ª categoria;

9) a venti posti di saldatore elettrico ed autogenista, nella 1ª categoria;

10) a venti posti di infermiere, nella 1ª categoria;

11) a trenta posti di operaio di 1ª categoria addetto a stabilimenti tipografici, così ripartiti: linotipista tipografo. nove posti; litografo stampatore (offset): sei posti; litografo trasportatore (preparatore offset): due posti; lucidista provetto di disegno: cinque posti; correttore di bozze tipografiche: due posti; fotoincisore (fotografo cromista offset): un posto; litografo cromista (offset): un posto; tipografo (impressore): due posti; litografo stampatore (tiraprove offset): un posto; fotozincografo (incisore a grafico): un posto;

12) a quaranta posti di conducente di automezzi e trattori con patente di 2° grado (patente di tipo *C* o superiore), nella 2ª categoria;

13) a dieci posti di giardiniere, nella 2ª categoria;

14) a dieci posti di asfaltista, nella 2ª categoria;

15) a quindici posti di cameriere, nella 2ª categoria;

16) a cinque posti di cartotecnico, nella 2ª categoria.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi suddetti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo articolo 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza della quinta classe elementare.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età indicato nella lettera b) del precedente articolo 2 è elevato:

1) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine; per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra e per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, numero 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio.

Non è prescritto alcun limite di età per gli operai di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatte su carta da bollo da L. 200 e nella forma rispettivamente indicata nei due schemi annessi al presente decreto (all. A: per gli aspiranti estranei alla Amministrazione dello Stato ed all. B: per gli aspiranti in atto già operai di ruolo dello Stato) dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale dei personali civili ed affari generali divisione 2ª - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);
5) di aver conseguito la licenza della quinta classe elementare, specificando il nome della scuola e la data;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite d'età;
8) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno altresì:

a) indicare il loro preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non aver precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Nella domanda gli aspiranti dovranno, infine, precisare la categoria e la qualifica di mestiere per le quali intendono concorrere

I candidati che intendono partecipare a più concorsi dovranno produrre distinte domande per ogni mestiere prescelto.

La firma in calce alla domanda dei candidati esterni dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

I candidati in atto già alle dipendenze dello Stato quali operai di ruolo dovranno inoltrare per via gerarchica le domande di partecipazione ai concorsi; le firme apposte in calce alle domande stesse dovranno essere autenticate dal capo dell'ufficio o dello stabilimento.

Art. 5.

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti ad una prova d'arte o ad un esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto. I risultati di tali prove od esperimenti serviranno di base per la formazione della relativa graduatoria di merito.

Le modalità di svolgimento delle anzidette prove, che avranno luogo in Roma, saranno rese note ai candidati unitamente alla comunicazione dell'ammissione al concorso.

Art. 6.

Prima della nomina, i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica, da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 7.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti nonchè per l'accertamento dell'idoneità fisica dei vincitori dei concorsi saranno nominate distinte Commissioni giudicatrici, come previsto dal regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e dal Regolamento per gli operai dell'A. M. approvato con decreto ministeriale 30 novembre 1925.

Art. 8.

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi a prova d'arte o ad esperimento pratico, nonchè per l'accertamento dell'idoneità fisica e per tornare alla propria residenza non competerà alcun rimborso di spese.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90, un terzo dei posti messi a concorso nella prima categoria è riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 ad eccezione del limite massimo di età.

Art. 10.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli concorsi saranno approvate con decreti ministeriali, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e saranno successivamente pubblicate sul Foglio d'ordini del Ministero difesa-Aeronautica.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 9, comma secondo, della legge 5 marzo 1961, n. 90, gli operai dello Stato in atto appartenenti a cate-

gorie inferiori — aspiranti ai posti messi a concorso — precederanno, a parità di merito, nelle graduatorie i candidati esterni.

Gli invalidi di guerra, ex militari e civili, e gli invalidi per servizio ove conseguano l'idoneità nella prova d'arte o nell'esperimento pratico, avranno senz'altro diritto alla nomina indipendentemente dal posto occupato nella graduatoria, fino al completamento delle aliquote loro riservate dalle norme legislative vigenti.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi dovranno produrre al Ministero, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti.

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 100 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 100, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato di licenza della quinta classe elementare rilasciato sulla prescritta carta da bollo dell'istituto scolastico presso il quale la licenza è stata conseguita;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato in carta da bollo da L. 100 da un medico militare, oppure dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione e gli invalidi per cause di servizio, dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la natura ed il grado dell'invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

I salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale aspiranti a posti di 1ª categoria dovranno altresì produrre copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 200.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 12.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4, e 7) del precedente art. 11, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Detto attestato dovrà essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 13.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 11 un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 15.

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dall'Amministrazione — non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 gennaio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1963, Registro n. 7 Difesa-Aeronautica, foglio n. 214

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 e da inviare in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale competente entro il termine stabilito all'art. 4 del bando).

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione 2ª Sezione 1ª. — ROMA

Il sottoscritto
residente in (provincia di
via n. presa visione del bando di cui al decreto ministeriale chiede di essere ammesso al concorso per i posti di nella categoria (*a*).

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a (prov. di . .) il

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) .;

4) non ha riportato condanne penali (2) .;

5) è in possesso della licenza della quinta classe elementare conseguita presso . in data .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

7) ha diritto (3) all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè .;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso enti aeronautici.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Data

Firma (4)

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

(Vº per la legalizzazione della firma

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono

o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

(3) tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite di 35 anni, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite;

(4) la firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

a) coloro che intendono partecipare al concorso per i posti di conducenti di automezzi e trattori (2ª categoria) debbono dichiarare di essere in possesso almeno della patente civile di guida categoria *C*.

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dagli aspiranti che siano già operai di ruolo dello Stato e da inviare per via gerarchica in modo che pervenga alla Direzione generale competente del M.D.A. entro il termine stabilito all'art. 4 del bando).

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personali civili e degli affari generali - Divisione 2ª - Sezione 1ª — ROMA.

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
in atto operaio di ruolo di . . . .
categoria alle dipendenze del . . . .
e residente in . . . . , . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . .
presa visione del bando di cui al decreto ministeriale . . . . chiede di essere ammesso al concorso per i . . . . posti di . . . . .
nella . . . . categoria (*a*).

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Timbro dell'Ufficio o Stabilimento

Vº. Si autentica la firma del signor . . . . . .
operaio di ruolo di . . . .
categoria. . . . .

La presente domanda, presentata il . . . . . .
viene trasmessa il . . . . .

Firma del capo ufficio o direttore dello Stabilimento

N. B. — a) Coloro che intendono partecipare al concorso per i posti di conducente di automezzi e trattori debbono dichiarare di essere in possesso almeno della patente di guida di tipo *C*.

(1155)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di vice ragioniere geometra del Genio militare in prova riservato al personale statale non di ruolo e dei ruoli aggiunti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 1º febbraio 1961, con il quale venne indetto un concorso per esami a tre posti di vice ragioniere geometra del Genio militare in prova nel ruolo dei ragionieri geometra della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito, concorso riservato al personale statale non di ruolo e dei ruoli aggiunti;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di vice ragioniere geometra del Genio militare in prova nel ruolo dei ragionieri geometra della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito, concorso riservato al personale statale non di ruolo e dei ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 1º febbraio 1961, viene costituita come appresso:

ispettore generale Pastore dott. Pasquale, presidente;
ispettore generale Favazza dott. Francesco, membro;
direttore di divisione Bazzoni dott. Giovanni, membro;
professori di istituto di istruzione secondaria di 2º grado Rizzo Antonino (ordinario di matematica e fisica) e Amoroso Antonio (ordinario di topografia e disegno topografico), membri;
ragioniere geometra capo Di Filippo Giovanni, membro aggiunto per le materie speciali (costruzioni militari).

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il consigliere di 1ª classe Taurisano dott. Aniello.

Art. 2.

Ai componenti della predetta Commissione ed al segretario sarà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1960, n. 888, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1963
Registro n. 16, *foglio n.* 259

(1298)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.